



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Indice

- Art. 1 – Quadro normativo
- Art. 2 – Scopo e finalità
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Soggetti legittimati a effettuare segnalazioni
- Art. 5 – Oggetto delle segnalazioni
- Art. 6 – Canali di segnalazione e modalità di trasmissione
- Art. 7 – Procedura di gestione delle segnalazioni
- Art. 8 – Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali
- Art. 9 – Tutela del segnalante e divieto di ritorsione
- Art. 10 – Misure di sostegno al segnalante
- Art. 11 – Gestione delle segnalazioni riguardanti il RPCT
- Art. 12 – Sostituzione temporanea del RPCT
- Art. 13 – Disposizioni finali

ART. 1 QUADRO NORMATIVO

L'istituto del whistleblowing è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190, mediante l'inserimento dell'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

La disciplina è stata successivamente oggetto di interventi di rafforzamento e ampliamento, fino all'adozione del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Il citato decreto legislativo, in vigore dal 15 luglio 2023, ha introdotto una disciplina organica in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali, abrogando la previgente disciplina di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

La normativa vigente prevede specifiche misure a tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nonché la protezione da eventuali ritorsioni.

Il presente regolamento è adottato in attuazione della suddetta disciplina, nonché delle Linee guida approvate da ANAC con delibera n. 478 del 2025, al fine di definire le modalità di gestione del canale interno di segnalazione e assicurare il rispetto dei principi di riservatezza, autonomia e indipendenza..

ART. 2 SCOPO E FINALITÀ

Il presente regolamento definisce e disciplina la gestione del sistema interno di segnalazione delle violazioni (whistleblowing), fornendo indicazioni operative in ordine all'oggetto, ai contenuti, ai soggetti legittimati e alle modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni effettuate nell'ambito del contesto lavorativo.

Il regolamento è volto a garantire::

- la corretta, efficace e tempestiva gestione delle segnalazioni;
- la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione;
- la sicurezza dei dati personali trattati;
- l'autonomia e l'indipendenza del soggetto gestore del canale;
- la tracciabilità delle attività svolte.

Il presente regolamento, inoltre:

a) disciplina la procedura di segnalazione interna e le modalità di gestione delle segnalazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

b) definisce il ruolo e i compiti dei soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni e ai dati contenuti nelle segnalazioni;

c) regola le modalità di interlocuzione con il segnalante, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza;

d) individua le modalità di eventuale trasmissione della segnalazione a soggetti competenti, interni o esterni all'Ente;

e) richiama i canali alternativi previsti dalla normativa vigente (segnalazione esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria o contabile), nonché le indicazioni contenute nelle Linee guida di ANAC.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) segnalazione (o segnalazione interna): la comunicazione di informazioni sulle violazioni effettuata in forma scritta o orale, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- b) violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda, consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, nonché violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali;
- c) segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- d) persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come soggetto cui la violazione è attribuita o comunque implicata;
- e) facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo;
- f) gestore del canale: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), cui è attribuita la gestione delle segnalazioni interne;
- g) gestore sostitutivo: il soggetto individuato dall'Azienda, con apposito atto organizzativo, nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del RPCT, nonché nelle ipotesi in cui la segnalazione lo riguardi, cui è attribuita in via esclusiva la gestione della segnalazione;
- h) canale interno di segnalazione: l'insieme degli strumenti e delle modalità, anche informatiche e non, predisposti dall'Azienda per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza, comprensivo delle modalità scritte e orali disciplinate dal presente regolamento;
- i) segnalazione anonima: la segnalazione priva di elementi identificativi del segnalante, che non consente di risalire alla sua identità;
- j) ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione e idoneo a provocare un danno ingiusto al segnalante;
- k) riscontro: la comunicazione fornita al segnalante in merito alle attività svolte o previste a seguito della segnalazione;

ART. 4 SOGGETTI LEGITTIMATI A EFFETTUARE SEGNALAZIONI

Il presente regolamento si applica ai soggetti indicati dall'art. 3 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che operano nell'ambito del contesto lavorativo dell'Azienda e che sono venuti a conoscenza di violazioni in ragione del rapporto giuridico intrattenuto.

In particolare, possono effettuare segnalazioni:

- a) i dipendenti dell'Azienda;
- b) i dirigenti;
- c) i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti e i liberi professionisti;
- d) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda;
- e) i tirocinanti, retribuiti e non, e i volontari;
- f) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate di fatto.

Le tutele previste dal presente regolamento si applicano anche quando le informazioni sulle violazioni sono acquisite:

- durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico.

Resta fermo che, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, la segnalazione effettuata ai sensi del presente regolamento non sostituisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

ART. 5 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Costituiscono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

In particolare, sono segnalabili comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del diritto dell'Unione europea, come individuate dall'art. 2 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- condotte volte ad occultare violazioni;

- violazioni già commesse o non ancora commesse, ma che il segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e risultare, per quanto possibile, circostanziate, con indicazione:

- delle circostanze di tempo e di luogo;
- della descrizione dei fatti;
- degli eventuali soggetti coinvolti;
- di ogni elemento utile alla verifica.

È possibile allegare documenti e indicare ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate e supportate da elementi di fatto idonei a consentire le verifiche del caso; in tali ipotesi, esse sono trattate secondo le medesime modalità previste per le segnalazioni non anonime, ferma restando la limitazione delle interlocuzioni con il segnalante.

Non costituiscono oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale relative al rapporto di lavoro;
- le segnalazioni manifestamente infondate;
- le informazioni di dominio pubblico;
- le notizie basate su mere indiscrezioni o “voci di corridoio”;
- le irregolarità di carattere meramente organizzativo prive di rilievo illecito;
- le segnalazioni già disciplinate da specifiche procedure obbligatorie previste dalla normativa di settore.

Resta ferma, nei casi previsti dalla normativa vigente, la responsabilità disciplinare, civile e penale del segnalante qualora sia accertata la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate basate su circostanze non veritiere.

ART. 6

CANALI DI SEGNALEZIONE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

L'Azienda mette a disposizione dei soggetti legittimati un canale interno di segnalazione denominato “Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing policy)”, accessibile tramite apposita sezione del sito istituzionale, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nonché la sicurezza dei dati trattati.

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale gestore del canale, salvo i casi disciplinati dal presente regolamento.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- a) in forma scritta, tramite il canale interno di segnalazione accessibile dal sito istituzionale al seguente link: <https://aziendasanitariaprovincialedicrotone.whistleblowing.it/#/>. La piattaforma informatica consente l'invio delle segnalazioni in modalità riservata e, ove previsto, anche anonima, assicurando adeguati livelli di sicurezza e protezione dei dati trattati, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023. Resta

ferma, in via residuale, la possibilità di invio in forma cartacea secondo modalità idonee a garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione;

b) in forma orale, attraverso sistemi idonei alla registrazione o verbalizzazione, ovvero mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT. La registrazione della voce o dell'incontro è consentita esclusivamente previo consenso espresso del segnalante. In assenza di consenso, la segnalazione è documentata mediante un resoconto dettagliato o verbale testuale, offrendo al segnalante l'opportunità di verificare, rettificare e confermare il contenuto mediante la propria sottoscrizione.

Le modalità operative per l'accesso al canale, nonché le eventuali ulteriori forme di trasmissione delle segnalazioni, sono rese disponibili sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione dedicata.

Il canale interno di segnalazione assicura:

- la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- la sicurezza dei dati trattati;
- la gestione delle interlocuzioni in modalità protetta;
- la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Accesso e gestione delle segnalazioni

L'accesso alle segnalazioni è riservato esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), salvo quanto previsto nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi.

Nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del RPCT, nonché quando la segnalazione lo riguarda, l'accesso e la gestione delle segnalazioni sono attribuiti esclusivamente al soggetto gestore sostitutivo individuato ai sensi del presente regolamento.

In tali ipotesi, l'Azienda assicura, mediante idonee misure organizzative, che l'accesso al canale e alle segnalazioni sia esercitato esclusivamente dal soggetto gestore sostitutivo, con esclusione del RPCT da ogni attività di accesso e gestione.

Canali alternativi

Resta ferma la possibilità per il segnalante di utilizzare i canali esterni previsti dalla normativa vigente, tra cui:

- segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

ART. 7

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale gestore del canale interno, cura la gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, tempestività e tracciabilità.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT ne cura la presa in carico, procedendo alla registrazione e a una preliminare valutazione circa la riconducibilità della stessa all'ambito del whistleblowing e la sussistenza dei presupposti per la trattazione.

Entro sette giorni dalla ricezione, è trasmesso al segnalante un avviso di ricevimento, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio.

Qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata, generica o non rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il RPCT procede all'archiviazione, dandone, ove possibile, comunicazione al segnalante.

Nei casi in cui la segnalazione risulti ammissibile, il RPCT avvia le necessarie attività istruttorie, che possono comprendere l'acquisizione di documenti e informazioni, l'audizione di soggetti informati sui fatti e il coinvolgimento delle strutture interne competenti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza.

Nel corso dell'istruttoria, il RPCT può interloquire con il segnalante, attraverso il canale utilizzato, al fine di acquisire elementi integrativi utili alla valutazione dei fatti.

Qualora emergano profili di competenza di altri soggetti, il RPCT provvede alla trasmissione della segnalazione, nel rispetto della riservatezza, alle strutture interne competenti ovvero alle Autorità competenti, incluse quelle giudiziarie o contabili.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il RPCT fornisce al segnalante un riscontro in merito alle attività svolte o previste a seguito della segnalazione; il riscontro può avere carattere interlocutorio qualora le attività istruttorie siano ancora in corso.

Nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del RPCT, nonché nelle ipotesi in cui la segnalazione lo riguardi, tutte le attività di cui al presente articolo sono svolte dal soggetto gestore sostitutivo.

ART. 8

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Azienda garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, sin dal momento della ricezione e in ogni fase successiva della gestione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile ai fini della difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo previo consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della normativa vigente. Inoltre, ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), i diritti privacy della

persona coinvolta (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, ecc. di cui agli artt. 15-22 del GDPR) possono essere limitati o ritardati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante o allo svolgimento delle attività di verifica e indagine.

I dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

L'accesso alle segnalazioni è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati, individuati nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o nel soggetto gestore sostitutivo nei casi previsti dal presente regolamento.

L'Azienda adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati e a prevenire accessi non autorizzati, perdita o divulgazione delle informazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, salvo la necessità di dover conservare per un tempo superiore i dati relativi alla segnalazione esclusivamente per fini difensivi.

L'Azienda agisce in qualità di Titolare del Trattamento. Il RPCT e l'eventuale soggetto gestore sostitutivo operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, previa specifica nomina contenente istruzioni operative e vincoli di riservatezza.

In quanto il canale di segnalazione è gestito tramite una piattaforma informatica fornita da terzi, il fornitore del servizio è formalmente designato quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con l'obbligo di garantire adeguate misure tecniche e organizzative.

L'Azienda fornisce ai segnalanti idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR. L'informativa rivolta ai segnalanti è resa facilmente accessibile e consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda, all'interno della sezione 'Amministrazione Trasparente', in prossimità del link 'Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing policy)'.

In stretta applicazione del principio di minimizzazione, i dati personali che non sono manifestamente utili all'elaborazione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Inoltre, nel corso dell'istruttoria, il RPCT o il gestore sostitutivo adottano tutte le misure organizzative e di sicurezza necessarie affinché i soggetti eventualmente coinvolti nell'attività istruttoria non vengano a conoscenza di dati o elementi idonei, anche indirettamente, a rivelare l'identità del segnalante.

L'Azienda, nell'adozione dei canali di segnalazione, ha provveduto a effettuare e documentare una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

ART. 9
TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

Nei confronti del segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, posta in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che, in ragione della segnalazione, provochi o possa provocare un danno ingiusto al segnalante.

Le misure di protezione si applicano quando sussiste un collegamento tra la segnalazione e il comportamento ritorsivo, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il segnalante a effettuare la segnalazione.

Le tutele previste dal presente regolamento si estendono anche:

- ai casi in cui la segnalazione sia inizialmente anonima e il segnalante sia successivamente identificato;
- alle segnalazioni effettuate alle autorità competenti, anche a livello europeo;
- alle divulgazioni pubbliche effettuate nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le misure di protezione non si applicano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per reati di diffamazione o calunnia, ovvero la responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Resta fermo quanto previsto in materia di riservatezza dell'identità del segnalante e di sottrazione della segnalazione al diritto di accesso, ai sensi della normativa vigente.

ART. 10
MISURE DI SOSTEGNO AL SEGNALANTE

Il segnalante può avvalersi delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito fornite da enti del Terzo settore individuati ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Le modalità di accesso a tali misure e l'elenco degli enti che le erogano sono disponibili sul sito istituzionale di ANAC.

ART. 11
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL RPCT

Il presente articolo disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni che riguardano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e la riservatezza del procedimento.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, la gestione della stessa è attribuita esclusivamente al soggetto gestore sostitutivo, individuato dall'Azienda con apposito atto organizzativo.

Qualora, in sede di primo accesso al canale di segnalazione, emerga che la segnalazione riguarda il RPCT, lo stesso è tenuto ad astenersi immediatamente da qualsiasi ulteriore attività di esame, gestione o approfondimento della segnalazione.

In tali ipotesi, il RPCT provvede senza indugio a trasmettere la gestione della segnalazione al soggetto gestore sostitutivo, senza effettuare ulteriori valutazioni nel merito.

Il soggetto gestore sostitutivo assume integralmente la gestione della segnalazione, svolgendo tutte le attività previste dal presente regolamento, nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, riservatezza e tracciabilità.

Ogni attività connessa alla segnalazione è svolta in modo da garantire l'esclusione del RPCT da qualsiasi fase del procedimento successiva all'individuazione della circostanza che lo riguarda.

ART. 12 SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RPCT

Al fine di garantire la continuità operativa del sistema di gestione delle segnalazioni, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), le relative funzioni sono svolte dal soggetto gestore sostitutivo, individuato dall'Azienda con apposito atto organizzativo.

La sostituzione opera nei casi in cui l'assenza o l'impedimento del RPCT possa compromettere il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e, in particolare, del termine di sette giorni per la trasmissione dell'avviso di ricevimento al segnalante.

Il RPCT, ove possibile, provvede preventivamente a informare il soggetto gestore sostitutivo del periodo di assenza, assicurando le condizioni necessarie per l'accesso al canale e la gestione delle segnalazioni.

Durante il periodo di sostituzione:

- l'accesso al canale di segnalazione è esercitato esclusivamente dal soggetto gestore sostitutivo;
- il RPCT si astiene da ogni accesso al sistema;
- il soggetto sostitutivo cura tutte le attività necessarie a garantire il rispetto degli adempimenti normativi, ivi compreso l'invio dell'avviso di ricevimento.

Al rientro, il RPCT riprende la gestione delle segnalazioni, fatto salvo quanto previsto nei casi di conflitto di interessi o di segnalazioni che lo riguardino.

Il soggetto gestore sostitutivo opera nel rispetto dei principi di riservatezza, autonomia, indipendenza e tracciabilità.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di whistleblowing e alle Linee guida emanate da ANAC.

Il presente regolamento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda.